

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1271-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BOSCIETTO)

Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione (n. 1271) (*)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per la funzione pubblica
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 2122)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 marzo 2002

(*) Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

| | | |
|---|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Pareri: | | |
| – della 5 ^a Commissione permanente | » | 12 |
| – della Giunta per gli affari delle Comunità europea ... | » | 17 |
| – della Commissione parlamentare per le questioni regionali | » | 18 |
| Disegno di legge, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione | » | 19 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame, arricchitosi nella lettura alla Camera dei deputati, si è ulteriormente implementato in questa sede, per lo più per esigenze governative evidenziate come necessarie in corso di discussione, senza tuttavia sottacersi il buon contributo parlamentare che ha condotto all'approvazione di numerosi emendamenti.

Il testo risultante dai lavori della 1^a Commissione permanente mantiene, tuttavia, una linea coerente con l'architettura iniziale pur nella particolarità che impronta ogni provvedimento sostanzialmente «*omnibus*».

I diversi capi sono stati mantenuti e se ne sono aggiunti due: l'attuale capo III «Disposizioni in materia di enti locali» e l'attuale capo X «Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità».

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, oltre alle modifiche di merito delle quali si darà conto, sono intervenute diverse modifiche «di copertura» quasi tutte per adeguamento ai pareri della 5^a Commissione che hanno, anche, portato alla soppressione dell'articolo 6, recante disposizioni in materia di spese connesse alla contrattazione collettiva integrativa.

Il secondo comma dell'articolo 3 è stato soppresso perché meramente ripetitivo della disposizione racchiusa nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

L'articolo 29 è stato soppresso perché la Commissione sanità del Senato ha approvato un testo unificato per i disegni di legge (AS 255-379-623-640-650-660-A) recante «Nuova disciplina dell'attività trasfusione e della produzione nazionale de-

gli emoderivati» in attesa di essere calendarizzato per l'Assemblea.

L'esame dell'articolato predisposto dalla Commissione evidenzia quanto segue:

L'articolo 1, prima norma del capo I «Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni», è volto ad istituire, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio, un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e di altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, rinviando ad un regolamento la determinazione della composizione e delle funzioni dell'organo, con il fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa. Il comma 4 indica i principi cui deve conformarsi l'Alto Commissario nello svolgimento delle funzioni, compreso l'obbligo di una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri e di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge. Si dispone inoltre che l'Alto Commissario sia supportato da un ufficio, composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando.

Nel merito, rispetto al testo della Camera, si sono sopprese le parole «o fuori ruolo» per conformarsi alle conclusioni della Commissione bilancio.

L'articolo 2 modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali incrementando il numero dei componenti da dieci a diciassette e dispone il trasferimento degli stanziamenti per le spese relative all'unità previsionale di base della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al testo della Camera si è aggiunta, nel merito, la previsione di partecipazione di

tre membri in rappresentanza di associazioni familiari a carattere nazionale.

L'articolo 3 dispone la soppressione delle disposizioni istitutive dell'Agenzia nazionale per il servizio civile.

L'articolo 4 è volto a promuovere e organizzare la formazione del personale nell'ambito di tutte le pubbliche amministrazioni, le quali predispongono ogni anno un piano che tiene conto dei fabbisogni, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. La disposizione è coerente con la concezione della *learning economy*, cioè della formazione continua quale fattore indispensabile di sviluppo e di competitività, sia per le imprese sia per le pubbliche amministrazioni.

Al testo della Camera si è aggiunto, nel merito, la previsione dell'inclusione, nel piano di formazione, del personale in posizione di comando o fuori ruolo.

L'articolo 5, introdotto in questa sede, porta da due a tre il numero degli esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel consiglio di amministrazione centrale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Attualmente il predetto consiglio è composto da due sindaci, nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'Albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La stessa composizione è prevista per i consigli di amministrazione delle sezioni regionali che vengono, di conseguenza, ampliati con la presente norma.

Il regolamento recante disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali (decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) prevede che gli esperti siano designati dalla Conferenza Stato-città su proposta del Presidente della Conferenza stessa tra

soggetti dotati di particolare professionalità in materia di autonomie locali.

L'articolo 6 novella la disposizione, contenuta nella legge finanziaria 2002, che ha riconosciuto al Ministero per i beni e le attività culturali la facoltà di dare in concessione la gestione di alcuni servizi; si escludono, in particolare, dall'ambito di intervento del regolamento ministeriale cui è demandata la definizione delle modalità, dei criteri e delle garanzie che presiedono alla suddetta concessione, i livelli retributivi minimi per il personale, la cui fissazione viene rimessa alla contrattazione, come previsto dall'accordo intervenuto fra il Governo e le organizzazioni sindacali del pubblico impiego.

L'articolo 7 reca una disciplina più dettagliata del procedimento per la verifica della possibilità di utilizzare personale già collocato in disponibilità, prima di avviare procedure di assunzione. Si prevede la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione della disciplina stessa.

Si è stabilito, al comma 2, il diritto di impiego nel luogo di servizio del coniuge appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il personale pubblico convivente.

In questa sede si è aggiunta la possibilità di organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato e si è aggiunta, al comma 3, la possibilità, per i segretari comunali e provinciali in mobilità, di essere assegnati anche agli Uffici territoriali del Governo.

Il comma 4, aggiunto in questa sede, prevede la messa in mobilità dei dipendenti degli enti previdenziali addetti al servizio di custodia o portierato degli immobili che vengono dismessi.

Nell'articolo 8, introdotto in questa sede, si chiarisce che alla stipula dei contratti individuali con dirigenti pubblici per svolgere incarico presso i collegi di revisione delle am-

ministrazioni che ne abbiano interesse, prevedono queste ultime.

L'articolo 9, sempre con il fine di ridurre il ricorso alle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni pubbliche, prevede che eventuali vacanze in organico possano essere ricoperte con soggetti risultati idonei in graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, purché appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.

La decorrenza viene fissata a far data dal 2003, con ciò integrando il testo pervenuto dalla Camera così come viene fatto aggiungendo, al comma 2, le regioni alle province autonome per ovvi motivi di omogeneità.

Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo il contenzioso giurisdizionale relativo all'interpretazione dell'articolo 38 della legge n. 400 del 1998, l'articolo 10 prevede che il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti, a domanda e previo superamento dell'apposito esame-colloquio, sia inquadrato nelle posizioni conseguite da quei dipendenti che, trovandosi in situazione analoga, abbiano visti accolti i ricorsi esperiti.

L'articolo 11, introdotto in questa sede, prevede che la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici prevista dalla legge n. 144 del 1999 trovi nuovo impulso dotando di un «codice unico di progetto» ogni nuovo progetto di investimento pubblico.

Le amministrazioni dovranno chiedere il codice in via telematica secondo procedura definita dal CIPE.

L'articolo 12, introdotto in questa sede, applica le disposizioni sulla mobilità diretta o collettiva al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo.

L'articolo 13, introdotto in questa sede, inserisce nell'ambito della normativa in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, recata dal decreto legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82

del 1991, e recentemente modificata ed integrata dalla legge n. 45 del 2001, un comma aggiuntivo all'articolo 10, riguardante la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso delle spese di trasferta ai partecipanti alle riunioni della Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione. La modifica proposta vale a colmare una lacuna riscontrata, per lo specifico profilo considerato, nella regolamentazione del funzionamento del predetto organo.

L'articolo 14, nel quale si esaurisce il capo II «Norme di semplificazione», è volto a semplificare talune disposizioni del testo unico in materia di documentazione amministrativa.

L'articolo 15, introdotto in questa sede e costituente il capo III «Disposizioni in materia di enti locali», colma un vuoto normativo andando a stabilire la disciplina sanzionatoria delle violazioni dei regolamenti comunali e provinciali di cui all'articolo 7 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Si è reso necessario il richiamo all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa in quanto le ordinanze comunali possono riguardare anche materie di non stretta competenza dell'ente locale e conseguentemente il rapporto andrà inviato all'Autorità di volta in volta competente «ratione materiae».

L'articolo 16, che apre il capo IV «Norme in materia di istruzione, università e ricerca», dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per agevolare la realizzazione del programma scuola 2000-2006, cofinanziato dall'Unione europea nelle aree del Mezzogiorno.

L'articolo 17, introdotto in questa sede, prevede l'incremento dei fondi per i paga-

menti relativi al subentro del Ministero dell'istruzione nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali.

L'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, finalizzate ad ampliare le attività finanziabili a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca e ad assicurare la continuità delle procedure di gestione amministrativo-contabile dello stesso Fondo.

L'articolo 19 estende al personale degli enti pubblici di ricerca, dell'ENEA, dell'ASI, dell'ISS e dell'ISPESL (questi ultimi due aggiunti in questa sede) il regime in materia di contratti di ricerca per conto terzi, già previsto per le università, nonché la possibilità di ottenere anticipazioni su fondi erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 20 introduce una deroga alle disposizioni in materia di tesoreria unica per i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti.

L'articolo 21 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a riservare ogni anno una quota del Fondo per le agevolazioni alla ricerca agli oneri derivanti dai progetti di cui alla legge istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata.

L'articolo 22, introdotto in questa sede, è norma interpretativa in tema di personale sanitario, chiarendo che i diplomi di assistente sociale richiesti per l'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base sono i diplomi universitari di assistente sociale.

L'articolo 23, introdotto in questa sede, prevede l'erogazione di un contributo speciale al Comitato italiano per l'anno internazionale delle Montagne con la previsione che esso possa avvalersi della collaborazione del-

l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna.

Al capo V, recante disposizioni in materia di affari esteri, l'articolo 24 introduce alcune modifiche alle normative in materia di rilascio dei passaporti.

L'articolo 25 modifica la disposizione che consente al Ministero degli affari esteri di avvalersi di esperti estranei all'amministrazione per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche, stabilendo che gli incarichi possano essere ulteriormente rinnovati per la durata di due anni, prorogabile per un ulteriore biennio. L'esperienza applicativa della legge ha dimostrato, infatti, che le esigenze di specializzazione si sono accentuate, per cui l'amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico.

L'articolo 26 autorizza il Ministero degli affari esteri a costituire o a partecipare, anche attraverso gli istituti di cultura, ad associazioni e fondazioni per realizzare progetti di promozione e cooperazione culturale e di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. Nell'esercizio dell'attività di promozione del Paese uno dei fattori determinanti per il successo è, infatti, la collaborazione fra pubblico e privato - cui la suddetta misura è volta - che può catalizzare l'interesse di donatori e investitori privati sia in Italia sia all'estero, ferma la vigilanza delle istanze governative che assicurano il necessario controllo amministrativo.

Al capo VI «Disposizioni in materia di innovazione», l'articolo 27, interamente riscritto, a seguito di emendamento del Governo, rispetto al testo della Camera, prevede la procedura per l'individuazione di progetti di rilevanza strategica in materia di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione e la formazione di un fondo, iscritto in

una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro per l'innovazione e la tecnologia, sentito il Comitato dei ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di rilevanza strategica, per l'approvazione e il conseguente finanziamento.

Il capo VII reca disposizioni in materia di difesa, di Forze armate e di Forze dell'ordine. L'articolo 28 trasferisce alcune competenze amministrative, già conferite ai comandanti di regione militare, alla nuova figura dell'ispettore logistico dell'esercito.

L'articolo 29 stabilisce, per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, la deroga al divieto di concedere anticipazioni del prezzo.

L'articolo 30 reca modifiche alle norme in materia di onoranze ai caduti di guerra, includendo nel novero dei caduti su cui ha la competenza il Commissario generale per le onoranze, tutti i militari, militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari (questa l'aggiunta della Commissione) a decorrere dal 4 marzo 1848, nonché quelli deceduti durante le missioni di pace.

L'articolo 31 proroga il termine per l'emanazione di decreti legislativi per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

L'articolo 32 modifica l'assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate, inserendolo direttamente nella struttura del Ministero della difesa, e stabilisce che le attività sociali e di rappresentanza non siano considerate commerciali.

L'articolo 33 autorizza l'amministrazione della difesa ad assegnare temporaneamente alloggi di servizio anche a personale appartenente a Forze armate estere, impiegato presso i comandi internazionali operanti nel

Paese, salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali.

L'articolo 34 estende inoltre il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria ai congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per lesioni riportate nello svolgimento dell'attività operativa. Lo stesso articolo stabilisce che le spese sanitarie sostenute per le cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento delle attività operative siano anticipate dall'amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tale finalità.

In questa sede, rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, si è integrata la norma prevedendo l'estensione del beneficio anche ai genitori conviventi e a carico.

L'articolo 35, introdotto in questa sede, integra la normativa in materia di impignorabilità dei fondi e delle aperture di credito destinate a servizi e finalità di protezione civile comprendendo le somme di pertinenza del cassiere del Ministero dell'interno.

Con l'articolo 36, introdotto in questa sede, viene modificata una norma in materia di riordino del personale non direttivo della Polizia di Stato facendo decorrere, per determinati concorsi, la nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo a concorso per titoli, ai soli effetti economici e non a tutti gli effetti come previsto dalla normativa modificata.

L'articolo 37, introdotto in questa sede, prevede, per gli stretti congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, la possibilità di assunzione nella stessa Forza.

L'articolo 38, introdotto in questa sede, tende ad ampliare la facoltà dell'amministrazione del Ministero dell'interno di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per le finalità di sicurezza individuate con direttive del Ministro, allo scopo di fornire con la contribuzione degli interessati, servizi specialistici finalizzati alla sicurezza.

In relazione al carattere generale della norma, in grado di soddisfare tutte le esigenze note, si prevede la disapplicazione dell'articolo 18 della legge n. 232 del 1990, concernente le convenzioni di interesse della Polizia stradale.

L'articolo 39, introdotto in questa sede, è preordinato a rivedere, a distanza di oltre venti anni dalla emanazione del regolamento di disciplina per il personale della Polizia di Stato, le sanzioni disciplinari ed i relativi procedimenti, al fine di adeguarli alle mutate esigenze ed alle modifiche normative nel frattempo intervenute in materia.

L'esigenza di modificare l'attuale disciplina è originata principalmente dalla necessità di introdurre un sistema più semplice, dove siano evidenziati meglio il rapporto tra fattispecie violata e relativa sanzione e quello tra la difesa del dipendente, assicurata in tutte le fasi del procedimento, e l'organo che sostiene la contestazione nei procedimenti per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria.

La delega consente di operare un organico e razionale adeguamento della disciplina e del relativo procedimento anche attraverso l'introduzione dei principi degli ordinamenti dei dipendenti civili dello Stato e di quelli previsti dalle recenti innovazioni in materia processuale penale, tra cui quelli contenuti nella legge 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Al capo VIII, in materia di comunicazioni, l'articolo 40 prevede che l'Istituto superiore

delle comunicazioni - presso cui opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni - continui a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati nel settore.

Il comma 2 attribuisce all'Istituto autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e lo sottopone all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, nonché al controllo della Corte dei conti.

Il comma 3 modifica la denominazione del Consiglio superiore delle comunicazioni ed assegna ad esso le attribuzioni del *Forum* permanente per le comunicazioni, che viene soppresso.

Il comma 4 concerne la vigilanza sui tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

Il comma 5 reca norme volte a valorizzare il ruolo della Fondazione «Ugo Bordoni», riconoscendone la qualità di istituzione privata di alta cultura, di cui all'articolo 33 della Costituzione.

Viene prevista la prosecuzione del regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione e - ad integrazione del testo della Camera - si stabilisce che la Fondazione realizza anche la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale.

Il comma 6 regola la posizione dei dipendenti prevedendo la riassunzione, fino ad un massimo di ottanta unità, secondo la prescrizione della Commissione bilancio, del personale in esubero di detta Fondazione (previo esperimento di procedure concorsuali) nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni anche in soprannumero; il trattamento economico spettante a tale personale è commisurato a quello corrisposto agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato senza tener conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata presso la Fondazione.

La Commissione ha previsto, integrando la normativa licenziata dalla Camera, che i dipendenti possano essere mantenuti in servizio fino all'espletamento delle procedure concorsuali.

Il comma 7 prevede la promozione da parte del Ministero delle comunicazioni di attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali e di servizi interattivi, con particolare riguardo ai servizi pubblici e all'interazione fra cittadini e amministrazioni dello Stato.

In questa sede è stato introdotto il comma 9, volto a consentire alle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva che operano in ambito locale di poter definire posizioni debitorie determinatesi - a partire dal 1994 fino a tutto il 1999 - per mancato pagamento di parte dei relativi canoni di concessione, usufruendo di pagamenti eventualmente dilazionati senza interessi.

L'annoso contenzioso tra il Ministero delle comunicazioni e le imprese di radiodiffusione, relativo al pagamento di canoni nel periodo intercorrente tra il rilascio della concessione e la successiva registrazione e comunicazione agli interessati, si è recentemente risolto, mediante più pronunce della Corte di cassazione, a favore dell'amministrazione, così determinando il sorgere di nuove posizioni debitorie.

La disposizione mira dunque ad agevolare, mediante la dilazione e la cancellazione degli interessi, le imprese debitorie, nel contempo assicurando la sollecita riscossione dei crediti vantati dall'amministrazione.

La misura trova un precedente nel comma 5-sexies dell'articolo 3 del decreto legge n. 15 del 1999, come convertito dalla legge n. 78 del 99, che, nel quadro di più generali interventi a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva, aveva già previsto che i canoni di concessione dovuti dalle emittenti operanti in ambito locale per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 potessero essere corrisposti anche attraverso pagamenti dilazionati.

Il capo IX reca disposizioni in materia di tutela della salute. L'articolo 41 dispone la delega per il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico prevedendo, fra l'altro:

la trasformazione, d'intesa con la regione interessata, degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni di rilievo nazionale sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e di quello dell'economia, fermo restando la natura pubblica dei medesimi;

il trasferimento, in assenza di oneri, alle fondazioni così istituite del patrimonio, dei rapporti attivi e passivi e del personale degli enti trasformati, prevedendosi per quest'ultimo la possibilità optare per un contratto di lavoro privato;

la disciplina di nuovi tipi di rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati e di modalità di incentivazione;

l'esenzione fiscale per le erogazioni liberali alle fondazioni da parte di soggetti privati;

la costituzione, presso il Ministero della salute, di un organismo indipendente con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale;

la previsione - e in ciò consiste la maggiore novità rispetto al testo licenziato dalla Camera - che gli IRCCS non trasformati in fondazione adeguino, comunque, la propria organizzazione garantendo che la gestione sia condivisa fra Ministero della salute e regione interessata.

L'articolo 42, introdotto in questa sede, è finalizzato a soddisfare la indefettibile necessità di assicurare il concorso sinergico delle specifiche e peculiari competenze degli IRCCS, con caratteristiche di omogeneità su tutto il territorio nazionale, al fine di valorizzare l'attività di ricerca relativa a specifiche discipline sanitarie (in particolari quelle oncologiche), anche ad ulteriore garanzia della scientificità dei risultati raggiunti e

del loro impiego per le finalità assistenziali, e per migliorare, in termini di efficienza, efficacia ed economicità la qualità delle prestazioni sanitarie a maggior tutela della salute dei cittadini.

Inoltre, l'individuazione di organizzazioni a rete consentirà al nostro Paese di partecipare, a pieno titolo, ai programmi di finanziamento previsti in materia dall'Unione europea, attingendo alle consistenti risorse che risultano già disponibili in sede comunitaria e che non possono essere attinte da singoli istituti ma solo da organizzazioni a rete.

L'articolo 43 abroga una norma abrogativa di precedenti disposizioni del testo unico sugli stupefacenti riguardanti l'approvvigionamento e la somministrazione a bordo delle navi mercantili, nei cantieri di lavoro e nei casi di pronto soccorso.

La riformulazione operata in questa sede rende più chiaro il testo pervenuto dalla Camera.

L'articolo 44 disciplina la partecipazione finanziaria dei privati alla realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, con rinvio ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle relative modalità, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi tra i privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale.

L'articolo 45, introdotto in questa sede, riprende precedenti provvedimenti analoghi andando a sanare situazioni provvisorie di gestione di sedi farmaceutiche nella carenza di inizio dell'espletamento delle prove concorsuali. È poi previsto un allungamento dei termini stabiliti in favore degli eredi di farmacisti deceduti.

L'articolo 46 estende all'Istituto superiore di sanità la disciplina relativa alle università, che consente che gli immobili dello Stato li-

beri siano concessi in uso perpetuo e gratuito.

L'integrazione, effettuata in questa sede, corregge una lacuna nella procedura di concerto.

L'articolo 47, introdotto in questa sede, contempla l'attivazione di un Centro di alta specializzazione per il trattamento e la cura della talassemia, nel quale possono essere accolti e curati pazienti (spesso bambini accompagnati dalla famiglia) anche indigenti, provenienti dal bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, con contestuale preparazione delle équipes sanitarie provenienti dagli stessi Paesi.

L'articolo 48 differisce al 31 gennaio 2003 il termine per l'esercizio della delega per l'adattamento dell'ordinamento ai principi e alle norme della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.

L'articolo 49 elimina le acque minerali e termali dalle materie di competenza del Ministero delle attività produttive.

L'articolo 50 prevede che la salute dei non fumatori venga tutelata attraverso una disciplina più severa di quella attuale prevista dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995.

Il presupposto costituzionale è l'articolo 32 della legge fondamentale che tutela la salute come diritto dell'individuo ed interesse della collettività; il presupposto scientifico è la dannosità del fumo passivo, con conseguente necessità di evitarne o limitarne l'impatto.

Il tutto nel compatibile rispetto delle diverse libertà costituzionali.

Con l'articolo 51 viene stabilita la facoltà per il Ministero della salute di istituire, per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, in casi particolari, collegi

medici con la partecipazione di esperti universitari ed ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche.

L'articolo 52 prevede un contributo straordinario alla provincia di Trento per lo svolgimento, in via sperimentale, di un progetto di assistenza domiciliare integrata alla quale possano concorrere enti locali, strutture sanitarie, centri di ricerca e università. Si è individuata una provincia che ha una storia di autogoverno da tutti stimata per elaborare, nell'arco di un triennio, sperimentazioni organizzative e fornire quindi al contesto nazionale proposte operative in merito.

L'articolo 53, che è l'unica norma costitutiva del titolo X «Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità», estende a due anni dall'entrata in vigore del testo unico approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la possibilità di emanare disposizioni correttive del testo unico medesimo.

Si chiede, alla stregua della illustrazione fin qui svolta, che l'Assemblea voglia pronunciarsi in modo favorevole al provvedimento nel testo proposto.

BOSCETTO, *relatore*

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZORZOLI)

Parere sugli articoli da 1 a 7 del testo e sui relativi emendamenti

27 giugno 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di competenza, gli articoli da 1 a 7 del provvedimento in titolo, esprime parere di nulla osta, ad eccezione dell'articolo 6 sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli articoli di seguito indicati, sui quali il parere è di nulla osta alle condizioni, ai sensi della medesima norma costituzionale, per ciascuno di essi riportate:

a) che, all'articolo 1, dopo il comma 1, venga inserito il seguente: «1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.»; che, al comma 3, lettera *e*), vengano soppresse le seguenti parole: «o fuori ruolo», e che, al comma 4, vengano sostituite le parole: «valutato in», con le altre: «pari a» e soppresse le altre: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.»;

b) che, all'articolo 2, dopo il comma 1, venga inserito il seguente: «1-*bis*. Dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) che, all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo le parole: «Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie», vengano inserite le altre: «,nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili».

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati altresì gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7, esprime parere di nulla osta ad eccezione degli emendamenti 1.5, 3.0.1, 4.6, 6.1, 7.5, 4.8, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.1 e 1.7 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti di seguito indicati, per i quali

il parere è di nulla osta, alle condizioni, ai sensi della medesima norma costituzionale, per ciascuno di essi riportate:

a) per l'emendamento 4.0.1, a condizione che venga introdotta la seguente norma: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Consiglio di amministrazione, previsti dal medesimo articolo 102 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) per l'emendamento 7.8, a condizione che la parola: «provvedono» venga sostituita dalle altre: «possono provvedere»;

c) per l'emendamento 2.1, a condizione che venga introdotta la seguente norma: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

La Commissione programmazione economica, bilancio segnala infine che il parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati e che il parere su tali emendamenti è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Parere sugli articoli da 8 a 34 del testo e sugli emendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi all'articolo 7 e agli articoli da 8 a 17

2 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di competenza, gli articoli da 8 a 34 del provvedimento in titolo, esprime parere di nulla osta sugli articoli di seguito indicati, alle condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per ciascuno di essi riportate:

a) che, all'articolo 8, comma 1, vengano premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 2003»;

b) che, all'articolo 9, dopo il comma 1, venga aggiunto il seguente: «1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

c) che, all'articolo 22, dopo il comma 1, vengano aggiunti i seguenti: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»;

d) che, all'articolo 24, dopo il comma 4, venga aggiunto il seguente: «4-bis. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.»;

e) che, all'articolo 27, comma 6, dopo le parole: «in esubero in base alla nuova organizzazione», vengano inserite le altre: «, e comunque fino ad un massimo di 80 unità,»; venga sostituita inoltre la parola: «riassunto», con l'altra: «immesso»; vengano, infine, sostituite le parole: «Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante» con le altre: «Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante»;

f) che, all'articolo 28, comma 1, lettera o), dopo la parola: «istituire», vengano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria.».

La Commissione esprime infine parere di nulla osta sulle restanti parti del provvedimento, osservando che sull'articolo 19, tale parere è reso nel presupposto che i progetti, ivi previsti, concernono esclusivamente infrastrutture ed altre spese di investimento, al fine di realizzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi all'articolo 7 e agli articoli da 8 a 17, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.1, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 7.0.2, 7.0.2/1, 7.0.2/4, 7.0.2/2, 7.0.2/3, 9.0.5, 9.1 e 9.3.

La Commissione esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 7.0.3, nel presupposto che lo stesso si limiti ad individuare, ad ordinamento vigente e sulla base delle attuali posizioni di fuori ruolo, l'organo deputato alla stipula del contratto con i dirigenti interessati.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che tale parere su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati e che esso è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

**Parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 34,
ad eccezione degli emendamenti 6.500 e 7.0.100**

4 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, ad eccezione degli emendamenti 6.500 e 7.0.100, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 26.0.4, 27.12, 27.6, 27.3, 28.15, 32.0.1, 26.0.500, 27.1004, 28.0.2 (Testo 2), 34.0.100, 27.0.2, 22.1, 22.2, 27.0.1 (Testo 2) e 27.0.1(Testo 2)/1, 28.26, 29.0.1, 27.2, 27.4, 27.1, 28.8 e 28.17.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 19.4, 28.10 e 28.19.

Sugli emendamenti 27.1002, 28.38, 28.39 e 28.40 il parere è invece di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, quanto al primo emendamento, la parola: «sono», venga sostituita dalle seguenti: «possono essere» e, quanto agli altri, venga inserita, infine, una disposizione del seguente tenore: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che tale parere, su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali, deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati e che esso è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Parere sull'emendamento 19.100 (testo 2)

10 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: «a carico», vengano inserite le altre: «e nei limiti».

Parere su ulteriori emendamenti

11 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 6.500, 7.500 (testo 2), 7.0.100 (testo 2), 9.0.100, 26.0.500 (testo 2), 27.2000 (testo 2), 31.0.500 (testo 3), 31.0.2000, 34.0.500 e 34.0.1000, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione sia degli emendamenti 7.0.100 (testo 2) e 6.500, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che degli emendamenti 9.0.100 e 34.0.500, sui quali il parere è di nulla osta alle condizioni, ai sensi della citata norma costituzionale, per ciascuno di essi riportate:

a) per l'emendamento 9.0.100, che vengano sostituite le parole: «valutato in 42.000 euro per l'anno 2002 ed in», con le altre: «determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di»;

b) per l'emendamento 34.0.500, che, al comma 1, dopo le parole: «ha facoltà di istituire» vengano inserite le altre: «, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4,»; al comma 4, dopo le parole: «spesa annua», venga inserita la seguente: «massima»; e, al comma 5, le parole: «comma 4, pari ad» vengano sostituite dalle altre: «presente articolo, determinato nella misura massima di».

Riesaminato, infine, l'emendamento 34.0.100, esprime parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dopo il comma 9, venga aggiunto il seguente: «9-bis. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.».

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: GIRFATTI)

17 aprile 2002

Sul disegno di legge la Giunta, rilevato che l'articolo 29 prevedendo la possibilità di localizzazione in qualsiasi paese dell'Unione europea la produzione di emoderivati mira a favorire la concorrenza nel settore, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: BONGIORNO)

11 giugno 2002

La Commissione per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)

1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando **o fuori ruolo** secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestatato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, **per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestatato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) *identica*;

g) *identica*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, **pari a** 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(*Commissione per le adozioni internazionali*)

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Commissione per le adozioni internazionali*)

1. *Identico:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *Forum delle associazioni familiari*»;

b) *identica.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, pari a 4.132.000 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di servizio civile)

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.

2. **L'Ufficio nazionale per il servizio civile, già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 «Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.

Art. 3.

(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile)

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, esercita i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di servizio civile.

Art. 4.

(*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni*)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Formazione del personale*).
- 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni*)

1. *Identico:*

«Art. 7-bis. - (*Formazione del personale*).
- 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, **compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo**, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, **nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili**, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)

1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(Servizi dei beni culturali)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera *b-bis*), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse.

Art. 6.

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)

1. All'articolo **40-bis** del decreto legislativo **30 marzo 2001, n. 165**, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora i rispettivi contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3».

Art. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - *(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Servizi dei beni culturali)

Identico.

Soppresso

Art. 7.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. *Identico:*

«Art. 34-bis. - *(Disposizioni in materia di mobilità del personale)*. - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

Art. 8.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico*».

2. *Identico*.

3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le seguenti: «e per gli uffici territoriali del Governo».

4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 8.

(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici)

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.

Art. 9.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

1. **A decorrere dal 2003**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 9.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. **Le regioni** e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 10.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 11.

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13.

(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

«2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 10.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.(L). - *(Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva)*. - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa»;

b) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.(L). - *(Applicazione di norme)* - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

CAPO II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 14.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 11.

(Gestione di fondi)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - *(Sanzioni amministrative)* -
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 16.

(Gestione di fondi)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Finanziamento degli uffici scolastici regionali)

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base «Strutture scolastiche», sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(*Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297*)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

«2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «dottorato di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonchè ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,»;

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «Restano valide fino alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,»;

d) all'articolo 9, comma 3, le parole: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data» sono so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(*Modifiche al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stituite dalle seguenti: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonchè per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonchè per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni».

Art. 13.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), **dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)** e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.

Art. 14.

*(Disposizioni concernenti
il Consiglio nazionale delle ricerche)*

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.

Art. 15.

*(Disposizioni in materia
di ricerca industriale)*

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, **dell'ISS, dell'ISPESL** e dell'ASI.

Art. 20.

*(Disposizioni concernenti
il Consiglio nazionale delle ricerche)*

Identico.

Art. 21.

*(Disposizioni in materia
di ricerca industriale)*

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota **non inferiore al 30 per cento** delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

Art. 22.

(Disposizione interpretativa)

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

Art. 23.

(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna)

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla cele-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 16.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio
dei passaporti)

1. La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

«*b*) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

brazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del «Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica della montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 24.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967,
n. 1185, in materia di rilascio
dei passaporti)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;».

2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario è valido per dieci anni»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;

c) il quarto comma è abrogato.

3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)

1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero)

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE

Art. 19.

(Progetti innovativi)

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove progetti innovativi volti a:

a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero)

Identico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INNOVAZIONE

Art. 27.

(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;

c) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;

b) diffusione e uso della carta d'identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri interessati.

5. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie determina periodicamente, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'articolazione graduale, attraverso precise scadenze, del processo di conseguimento degli obiettivi indicati al comma 3, nonché i criteri di verifica.

6. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, con priorità per quelli presentati dalle amministrazioni che conseguono gli obiettivi entro le scadenze fissate ai sensi del comma 5, è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

***a)* diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;**

***b)* diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;**

***c)* diffusione dell'uso delle firme elettroniche;**

***d)* ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;**

***e)* estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche ammi-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nistrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle at-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

Art. 20.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate)

1. Al numero 4 dell'allegato *D* annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.»;

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministrazione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6».

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA, DI FORZE ARMATE E DI FORZE DELL'ORDINE

Art. 28.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia».

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 29.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa)

Identico:

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

1. *Identico:*

«f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici **che hanno interessato anche gli Stati preunitari** a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) *identica*».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede me-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

(Proroga di termine)

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

Art. 24.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 31.

(Proroga di termine)

Identico.

Art. 32.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Alloggi di servizio)

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 33.

(Alloggi di servizio)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero **ai genitori o** ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. *Identico.*

Art. 35.

(Modifica al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica».

Art. 37.

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

(Convenzioni in materia di sicurezza)

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

Art. 39.

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;

b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;

c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI

Art. 27.

(Tecnologie delle comunicazioni)

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNICAZIONI

Art. 40.

(Tecnologie delle comunicazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

vamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al *Forum* permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. **Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Proseguono senza soluzione di continuità, rimanendo confermati, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti, nonchè l'affidamento alla Fondazione stessa della realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. **Prosegue** senza soluzione di continuità, rimanendo **confermato**, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. **Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.**

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, **e comunque fino ad un massimo di 80 unità**, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, **nel ruolo** dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, **al quale** accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale **immesso** compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. **Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.**

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *d*), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'articolo 2-*bis*, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitorie per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 28.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 41.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica **e con il Ministro dell'economia e delle finanze**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni **attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la re-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di ela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute **e del Ministero dell'economia e delle finanze**, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, **e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata** sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

borare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura *no-profit* delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera *e)*;

i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, **anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica**, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;

n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;

o) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

m) *identica*;

n) *identica*;

o) istituire, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria**, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

***p)* prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera *a)*, adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere *d)*, *e)* *h)* e *n)*, nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera *b)*, garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'auto-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Produzione di emoderivati)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 42.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

gente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

Art. 30.

(Modifica all'articolo 1 della legge
8 febbraio 2001, n. 12)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(Modifica all'articolo 1 della legge
8 febbraio 2001, n. 12)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 31.

*(Partecipazione finanziaria dei privati
in materia sanitaria)*

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.

2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

Art. 44.

*(Partecipazione finanziaria dei privati
in materia sanitaria)*

Identico.

Art. 45.

*(Semplificazione in materia
di sedi farmaceutiche)*

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 32.

(Istituto superiore di sanità)

1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e non sia iniziato l'espletamento delle prove concorsuali.

2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

5. All'articolo 7, comma 9, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la parola: «trentesimo» è sostituita dalla seguente: «trentacinquesimo» e le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

Art. 46.

(Istituto superiore di sanità)

1 All'Istituto superiore di sanità è estesa dal 1° gennaio 2003 la disciplina contenuta

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, **sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.**

2. *Identico.*

Art. 47.

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 33.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002.

Art. 34.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come so-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1 Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al **31 gennaio 2003**.

Art. 49.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 50.

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;*
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.*

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b*), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera *b*), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Art. 51.

(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 52.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)

1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

Art. 53.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».